



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

PRESIDIO DI QUALITÀ
Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC
presidio.qualita@uniupo.it

ALLEGATO

Regolamento di funzionamento del Presidio di Qualità di Ateneo (PQA)

Indice:

- Art. 1: Ambito di applicazione
- Art. 2: Composizione, nomina e durata del mandato
- Art. 3: Incompatibilità
- Art. 4: Compiti del PQA
- Art. 5: Responsabili della Qualità dei Dipartimenti
- Art. 6: Funzionamento del PQA
- Art. 7: Approvazione del Regolamento ed entrata in vigore
- Art. 8: Disposizioni transitorie e finali

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Presidio di Qualità di Ateneo (PQA).

Art. 2

Composizione, nomina e durata del mandato

1. Il PQA è costituito da quattro docenti dell'Ateneo, espressione delle 3 sedi su cui insiste l'Ateneo, con competenze di valutazione, accreditamento, qualità.
2. I componenti del PQA sono nominati con decreto del Rettore, restano in carica tre anni e non possono svolgere consecutivamente più di due mandati. Nel decreto di nomina sono attribuite le funzioni di Presidente a uno dei componenti.
3. Il PQA si avvale della collaborazione dell'Ufficio Assicurazione Qualità di Ateneo (UAQ) dell'Ufficio Data Mining and Managing (DMM).
4. I componenti il PQA rendono pubblico il loro curriculum.

Art. 3

Incompatibilità

1. Non possono far parte del PQA le seguenti figure istituzionali: il Rettore, il Direttore Generale, i componenti del Consiglio di Amministrazione, i componenti del Nucleo di Valutazione, i Delegati del Rettore, i Direttori dei Dipartimenti, i Presidenti delle Scuole, i Presidenti dei Corsi di studio, i componenti dei gruppi del Riesame, i componenti delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti.



Art. 4

Compiti del PQA

1. Il PQA è una struttura interna dell'Ateneo con il compito di:
 - a) promuovere la cultura e il miglioramento della qualità nell'Ateneo;
 - b) costituire i processi per l'Assicurazione di Qualità (AQ) dell'Ateneo e sorvegliarne l'andamento;
 - c) prestare consulenza agli Organi di Governo dell'Ateneo sulle tematiche dell'AQ;
 - d) fornire supporto, in coordinamento con l'UAQ, alle strutture dell'Ateneo nella gestione dei processi per l'AQ.
2. Il PQA, nell'ambito dei compiti elencati nel punto precedente, svolge attività di:
 - a) monitoraggio del regolare svolgimento delle procedure di AQ per la formazione, per la ricerca e per la terza missione, in particolare dell'efficacia del processo di miglioramento continuo;
 - b) supporto alle strutture didattiche e di ricerca nello svolgimento delle loro attività di AQ, in particolare per quanto riguarda sia l'organizzazione della raccolta delle informazioni necessarie e la loro trasmissione ai soggetti interessati, sia l'assistenza nella fase di redazione della documentazione prevista dalla normativa sul sistema di autovalutazione e accreditamento;
 - c) supporto al corretto svolgimento del flusso informativo tra gli Organi di Governo, il Nucleo di Valutazione, le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti, i Dipartimenti, le Scuole, i Corsi di studio;
 - d) organizzazione e gestione della formazione del personale docente e tecnico-amministrativo coinvolto nelle procedure di AQ dell'Ateneo e delle sue strutture didattiche e di ricerca;
 - e) organizzazione e gestione della formazione rivolta alle rappresentanze studentesche negli organi di governo centrali e periferici e nelle strutture di controllo.

Art. 5

Responsabili della Qualità dei Dipartimenti

1. Presso ogni Dipartimento sono presenti un Responsabile della Qualità del Dipartimento per la Formazione (RQDF) e un Responsabile della Qualità del Dipartimento per la Ricerca (RQDR), che agiscono come referenti verso il PQA nel loro ambito di competenza.
2. L'RQDF svolge compiti di:
 - a) monitoraggio delle attività didattiche dei CdS con particolare riguardo alle problematiche sollevate dagli studenti;
 - b) segnalazione delle eventuali criticità di natura generale riguardanti lo svolgimento delle attività di formazione svolte presso i Dipartimenti di riferimento;
 - c) consulenza e supporto ai CdS per la stesura della SUA-CdS, delle SMA e del RCR; consulenza e supporto alle CPDS per la stesura della relazione annuale;



- d) consulenza e supporto per l'organizzazione didattica;
- e) attività di formazione in materia di AQ per il personale del Dipartimento;
- f) consulenza e supporto al Presidente del CdS in sede di audizione del NdV.

3. L'RQDR svolge compiti di:

- a) monitoraggio del corretto svolgimento delle attività comprese nei piani triennali e delle attività di riesame della ricerca e terza missione;
- b) segnalazione delle eventuali criticità di natura generale riguardanti lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica e terza missione presso i Dipartimenti di riferimento;
- c) consulenza e supporto al Direttore del Dipartimento per la stesura della SUA-RD;
- d) attività di formazione in materia di AQ per il personale del Dipartimento;
- e) consulenza e supporto al Direttore del Dipartimento in sede di audizione del NdV.

Art. 6

Funzionamento del PQA

1. Al fine di garantire al PQA la possibilità di svolgere le sue attività, l'Ateneo garantisce il necessario supporto tecnico, amministrativo e logistico e il diritto di accesso ai dati e a tutte le informazioni necessarie, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza, anche attraverso l'ufficio DMM.
2. Il PQA si riunisce almeno tre volte l'anno. Ogni seduta è convocata, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento della seduta, a cura del Presidente, che stabilisce e comunica nella convocazione l'ordine del giorno. Per impellenti motivi, il Presidente può convocare una seduta con preavviso inferiore, concordando la data con la maggioranza dei componenti.
3. Una seduta del PQA è valida se è presente la maggioranza dei componenti. Il Presidente, per la discussione di specifici argomenti, può chiedere la presenza e l'intervento di terzi. Partecipa alle riunioni l'UAQ e il DMM.
4. Per ogni seduta viene redatto apposito verbale con il supporto dell'UAQ. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e approvato nella seduta successiva ovvero seduta stante per singoli punti.
5. Il verbale viene pubblicato sul sito web dell'Ateneo, nelle pagine riservate all'AQ.
6. Estratti del verbale sono inviati agli Organi di Governo e alle strutture a seconda della competenza.

Art. 7

Approvazione del Regolamento ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento viene approvato dal Senato Accademico subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione e successivamente emanato con decreto del Rettore.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello dell'emanazione.



Art. 8

Norme transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa in vigore e allo Statuto di Ateneo.